

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

urbanistica, edilizia

CDX36

IL CODICE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

giugno 2017

guida normativa e
raccolta giurisprudenziale

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-221-5

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

giugno 2017

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

La presente opera è una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di **PIANIFICAZIONE URBANISTICA**. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi**. Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Copyright © 2017 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: 28 giugno 2017 - collana: CODEX, a cura di Paolo Loro - materia: edilizia, urbanistica - tipologia: raccolta - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-221-5 - codice: CDX36 - nic: 36- Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Buzzacarina 20 35020 Brugine (PD) - email: info@exeo.it www.exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

NORME NAZIONALI

Legge 17 agosto 1942, n. 1150. Legge urbanistica.

(G.U. 16 ottobre 1942, n. 244).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 28/6/2017 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164

TITOLO I

Ordinamento statale dei servizi urbanistici

Art. 1. Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi.

L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.

Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo.

Art. 2. Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo di consulenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

Art. 3. Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali.

Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti, ingegneri, urbanistici del Genio civile.

Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione.

TITOLO II

Disciplina urbanistica

Capo I

Modi di attuazione.

Art. 4. Piani regolatori e norme sull'attività costruttiva.

La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.

Capo II

Piani territoriali di coordinamento.

Art. 5. Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento.

Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

- a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
- b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;
- c) alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale.

Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo.

Art. 6. Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento.

Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge.

I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.

Capo III

Piani regolatori comunali

Sezione I

Piani regolatori generali

Art. 7. [1]

Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.

Esso deve indicare essenzialmente:

- 1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
- 2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
- 3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
- 4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
- 5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme per l'attuazione del piano.

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12 maggio 1999, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della presente legge.

Art. 8. Formazione del piano regolatore generale.

I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'art. 3 della L. 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria.

La formazione del piano è obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il primo elenco sarà approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.

Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.

Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9. Pubblicazione del progetto di piano generale. Osservazioni.

Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate.

Art. 10. Approvazione del piano regolatore.

Il piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

- a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;
- b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;
- c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
- d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge.

Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.

Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie.

Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Nessuna proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potrà concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattualità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.

Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 41-quinquies e dall'articolo 41-septies della presente legge nonché le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informativi del piano stesso.

La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l'approvazione del piano originario.

Art. 11. Durata ed effetti del piano generale.

Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.

Art. 12. Piani regolatori generali intercomunali.

Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici può, a richiesta di una delle Amministrazioni

interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.

In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina:

- a) l'estensione del piano intercomunale da formare;
- b) quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba essere ripartita la relativa spesa.

Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.

Deve inoltre essere comunicato ai podestà degli stessi Comuni perché deliberino circa la sua adozione.

Compiuta l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti dall'art. 10 per l'approvazione del piano generale comunale.

Sezione II

Piani regolatori particolareggiati.

Art. 13. Contenuto dei piani particolareggiati. [2]

Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:

le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;

gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;

gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;

le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;

gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;

la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo articolo 30.

[2] Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 59 dello stesso D.P.R. 327/2001.

Art. 14. Compilazione dei piani particolareggiati. [3]

I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere adottati dal podestà con apposita deliberazione.

È però in facoltà del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.

Contro il decreto del prefetto il podestà può ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici.

[3] Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 59 dello stesso D.P.R. 327/2001.

Art. 15. Pubblicazione dei piani particolareggiati. Opposizioni. [4]

I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle Associazioni sindacali interessate.

[4] Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 59 dello stesso D.P.R. 327/2001.

Art. 16. Approvazione dei piani particolareggiati [5]

I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 80 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni.

I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione.

Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) la osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettera b), c), d) del precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.

Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.

Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione del primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni.

L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2015. Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

(G.U. 26 ottobre 2015, n. 249)

TESTO VIGENTE AL 28/6/2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 431, della citata legge n. 190 del 2014, che ha previsto che “Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 novembre 2015, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata”;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 432, della predetta legge n. 190 del 2014, che ha stabilito che “Con il decreto di cui al comma 431 sono definite, in particolare:

- a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese; il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, comprendente, tra l'altro, una relazione degli interventi corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal cronoprogramma attuativo degli stessi;
- c) la procedura per la presentazione dei progetti;
- d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali:

- 1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
 - 2) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;
 - 3) la tempestiva esecutività degli interventi;
 - 4) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
- Visto che, ai sensi del predetto art. 1, comma 433, della medesima legge n. 190 del 2014:
- a) i progetti da inserire nel Piano sono selezionati sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato, in coerenza con i criteri di cui al comma 432, con indicazioni di priorità;
 - b) i progetti da inserire nel Piano, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi, sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
 - c) tali convenzioni o accordi definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 434 e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa;
 - d) i soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi;
 - e) l'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano;
- Visto che l'art. 1, comma 434, della citata legge n. 190 del 2014, stabilisce che per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 431 a 433, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato "Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" e che, a tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
- Considerato che, a tali fini, è stato istituito nel centro di responsabilità "8 - Pari opportunità" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito capitolo di spesa denominato "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate";
- Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione ai predetti commi da 431 a 434 del richiamato art. 1 della citata legge n. 190 del 2014;
- Vista la nota n. 20350 del 26 maggio 2015 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa proposta;
- Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1° ottobre 2015;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
- Decreta:

Art. 1. Approvazione del bando

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è approvato il bando allegato, con il quale sono definite: le modalità e la procedura di presentazione dei progetti, la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato.
2. Il bando allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Istituzione e funzionamento del Comitato

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui ai commi da 431 a 434 della citata legge n. 190 del 2014.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) due rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente. In caso di impedimento o assenza del presidente, le relative funzioni sono svolte dall'altro rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - b) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - d) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - e) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
 - f) un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;
 - g) un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
 - h) un rappresentante dell'Agenzia del demanio;
 - i) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
3. La nomina dei componenti del Comitato avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei progetti. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.
4. Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità.
5. Il Comitato viene convocato dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento del Comitato stesso, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti.
6. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei membri.
7. Il Comitato dura in carica fino al completo espletamento della procedura di valutazione dei progetti.
8. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei progetti, il Comitato si avvale del supporto di una segreteria tecnica, che opera presso il Dipartimento per le pari opportunità, composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall'Amministrazione di appartenenza.

9. I componenti del Comitato e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati.

10. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei progetti, il Dipartimento per le pari opportunità può stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti.

11. Ai componenti del Comitato e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 3. Modalità di individuazione dei progetti

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi.

2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri e le modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

3. Con le medesime convenzioni o accordi di programma vengono definite le modalità necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi, ai sensi dell'art. 1, comma 433, della legge n. 190 del 2014.

4. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e l'individuazione di altro progetto beneficiario secondo il punteggio ottenuto e compatibilmente con le risorse disponibili.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 433 della citata legge n. 190 del 2014, l'insieme delle convenzioni o degli accordi di programma stipulati costituisce il Piano.

Art. 4. Finanziabilità degli interventi

1. Le convenzioni o gli accordi di programma, contenenti gli interventi, costituenti il Piano sono finanziati, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza annuale delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai fini del computo delle risorse disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati, e nei limiti delle somme indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati al progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive.

2. Le convenzioni e gli accordi di programma determinano le modalità e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate quote di finanziamento prima dell'avvio dell'esecuzione degli interventi o dell'attivazione dei servizi.

Il presente decreto e l'allegato bando sono sottoposti alla registrazione dei competenti organi di controllo e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. I soggetti privati possono concorrere per una quota parte significativa, secondo criteri di convenienza, efficacia ed efficienza, sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione.

Art. 9. Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è effettuata dal Nucleo tecnico di cui all'art. 2 del DPCM.
2. Il Nucleo opera avvalendosi di una segreteria tecnica ed eventualmente del supporto di enti pubblici o privati, ovvero di esperti dotati di specifiche competenze.

Art. 10. Esito della selezione

1. Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini della presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.
2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, dovrà procedersi alla stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.

Art. 11. Responsabile del procedimento

1. È responsabile del procedimento per il presente bando la dott.ssa Valentina Tucci.

Art. 12. Pubblicità e comunicazione

1. Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e verrà reso disponibile sul sito del governo: www.governo.it

Decreto Legislativo 7 luglio 2016, n. 146. Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di pianificazione urbanistica del settore commerciale, recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche.

(G.U. 1° agosto 2016, n. 178)

TESTO VIGENTE AL 28/6/2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», e successive modificazioni;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974

1. Dopo l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è aggiunto il seguente:

«40. Le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, salvo quanto disposto dai commi successivi.

Al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale nonché la tutela della vivibilità dei centri storici, le province possono anche prevedere, senza discriminazione tra gli operatori e nel rispetto del principio di proporzionalità, aree interdette agli esercizi commerciali e limitazioni per l'esercizio del commercio nelle zone produttive.

Le province, in relazione alla specificità topografica montana del territorio e alle particolari tradizioni che ne rappresentano l'identità, possono adottare misure di salvaguardia e riqualificazione delle attività commerciali, anche mediante piani di incentivazione purché si rispettino i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di aiuti di Stato.».

Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

(G.U. 18 ottobre 2016, n. 244)

CONVERTITO IN LEGGE DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229.

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 28/6/2017 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, CONVERTITO DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di

emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 adottate in attuazione della predetta deliberazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;

Ravvisata l'esigenza di individuare l'area interessata dal presente provvedimento sulla base di criteri di omogeneità delle caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui alla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale evento sismico verificatosi in data 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Titolo I

Principi direttivi e risorse per la ricostruzione

Capo I

Principi organizzativi

Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati

negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.

4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.

5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

Art. 2. Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari

1. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo;

b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovrintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;

c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni

e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2;

e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;

f) sovrintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui all'articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione;

h) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;

i) esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;

l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto al fine di verificare l'assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato;

l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:

1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;

2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;

3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1), da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilità previste all'alinea della presente lettera.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto.

3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.

4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

4-bis. Il Commissario straordinario effettua una ricognizione delle unità del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di cui è accertata la disponibilità alla vendita.

5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:

a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'articolo 1, comma 6;

b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;

c) sovrintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;

d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'articolo 6;

e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.

Art. 3. Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016

1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni

Allegato 2.a

Modello per la scheda quantitativa dei dati del piano (prevista dall'art. 39, comma 1, L.R. 56/77)

(Omissis)

Allegato 2.b

Traccia per la redazione del documento di verifica di assoggettabilità

(Omissis)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 gennaio 2017, n. 1/R. Regolamento regionale recante: "Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale".

(B.U. 26 gennaio 2017, n. 4 - S.O. n. 1)

TITOLO I

Art. 1 Conferenza di copianificazione e valutazione.

1. La conferenza di copianificazione e valutazione (di seguito denominata conferenza) è prevista dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), al fine di garantire la partecipazione attiva delle amministrazioni competenti e interessate nella valutazione delle scelte di pianificazione urbanistica dell'ente locale, anche allo scopo di dare coerente applicazione ai diversi livelli di pianificazione sovraordinata.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono garantite attraverso l'espressione della volontà delle amministrazioni partecipanti con diritto di voto, ciascuna delle quali nell'ambito della conferenza si esprime sulle materie di propria competenza e valuta le proposte dell'amministrazione proponente nel rispetto sia delle normative urbanistiche e settoriali, sia degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, valutando collegialmente la proposta anche alla luce dei contributi pervenuti e dei temi emersi in conferenza da parte di tutti i partecipanti.

3. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle conferenze ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6 della L.R. 56/1977.

Art. 2 Titolarità della rappresentanza in conferenza.

1. Le amministrazioni che partecipano alla conferenza con diritto di voto sono il comune o la forma associativa di comuni che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia o la città metropolitana, la Regione, nonché il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito denominato Ministero) nei casi previsti all'articolo 15-bis, comma 2, secondo periodo della L.R. 56/1977.

2. Le valutazioni delle scelte di pianificazione urbanistica dell'ente locale sono espresse dai rappresentanti degli enti di cui al comma 1 o loro delegati, che ne esercitano la titolarità secondo le specifiche funzioni attribuite.

3. Ciascun ente individua il proprio rappresentante per la partecipazione alle conferenze ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 4 della L.R. 56/1977, secondo quanto stabilito dal proprio statuto o dalla propria disciplina sull'ordinamento dell'ente; il soggetto istituzionale che propone il piano è rappresentato secondo quanto previsto all'articolo 15-bis, comma 1 della L.R. 56/1977.

4. Il rappresentante di ogni ente può essere accompagnato dalle strutture tecniche dell'ente di appartenenza competenti nelle varie discipline o da professionisti espressamente incaricati, esperti nelle materie in discussione.

Art. 3 Partecipazione della Regione alla conferenza.

1. La partecipazione della Regione alla conferenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, è attribuita al dirigente della struttura tecnica regionale competente per materia e per ambito territoriale, individuato quale rappresentante unico regionale (di seguito denominato rappresentante regionale); è fatta salva la facoltà del direttore competente di nominare altro dirigente, sia per l'intero procedimento che per la partecipazione alla singola seduta della conferenza, in caso di impedimento del dirigente della struttura tecnica regionale competente.

2. Il rappresentante regionale ha il compito di perseguire l'applicazione della disciplina in materia di governo del territorio, degli atti di programmazione e di pianificazione regionali, nonché delle politiche settoriali dell'ente; egli ha, altresì, il compito di formulare il parere unico per la conferenza e il voto finale sul piano o sulla variante, raccogliendo e armonizzando i pareri delle altre strutture dell'ente, che lo stesso deve chiamare ad esprimersi.

3. Per formulare il parere unico, il rappresentante ha la facoltà di indire all'interno dell'ente, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 4 della L.R. 56/1977, conferenze di servizi per acquisire in modo coordinato i pareri e i contributi necessari.

4. Al fine di uniformare l'azione della Regione nell'ambito delle conferenze, la direzione regionale competente provvede ad emanare specifiche disposizioni organizzative.

Art. 4 Delega della partecipazione della Regione alla conferenza.

1. Il rappresentante regionale può delegare la partecipazione alla conferenza in conformità alle pertinenti disposizioni della normativa regionale vigente e relativi atti attuativi della Giunta regionale.

Art. 5 Modalità di convocazione della conferenza.

1. La conferenza è convocata dal legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1 della L.R. 56/1977.

2. La data di convocazione e la sede di svolgimento della conferenza sono preventivamente concordate tra le amministrazioni aventi diritto di voto; preferibilmente lo svolgimento della conferenza avviene presso la sede regionale territorialmente competente o della provincia o della città metropolitana interessata.

3. La comunicazione della convocazione della prima seduta di ciascuna conferenza con la relativa documentazione tecnica e amministrativa prevista dagli articoli 14 o 14-bis della L.R. 56/1977, da trasmettere ai soggetti di cui all'articolo 15-bis, comma 2 della L.R. 56/1977, è fatta pervenire alle amministrazioni almeno trenta giorni prima della data fissata per lo

svolgimento della seduta, deve indicare oggetto, luogo, data e ora in cui si svolgerà la conferenza ed è trasmessa in modalità telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale.

4. Alla convocazione della conferenza è allegata la relativa deliberazione e la documentazione tecnica e amministrativa, prodotta secondo le modalità disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), in formato PDF/A firmati digitalmente ai sensi di legge. È altresì allegato l'elenco puntuale della medesima documentazione che ne attesta la conformità con quanto deliberato dagli organi dell'ente proponente e che riporta l'impronta digitale dei diversi files, prodotta secondo le modalità disciplinate dal succitato decreto.

5. Fermo restando l'obbligo di trasmettere la convocazione in modalità telematica secondo quanto previsto al comma 3, qualora non sia possibile il contestuale invio elettronico in un'unica soluzione della relativa documentazione tecnica e amministrativa, la stessa può essere consegnata per le vie ordinarie sotto forma di copia su supporto digitale, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta, per consentire agli enti convocati di prendere visione della documentazione pervenuta. Il predetto supporto digitale contiene la medesima documentazione di cui al comma 4.

6. Per consentire l'istruttoria da parte delle amministrazioni coinvolte, nelle more della predisposizione delle specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del piano regolatore generale e loro varianti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3-quinquies della L.R. 56/1977, sono trasmessi con lo stesso messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale o sul medesimo supporto digitale gli elementi geografici vettoriali in formato shapefile, georiferiti nel sistema di riferimento UTMWGS84 fuso 32N, utilizzati per la generazione degli elaborati di cui al comma 4, con la relativa attestazione di conformità.

7. Comunicare esclusivamente l'indirizzo internet dal quale scaricare la documentazione adottata non assolve le incombenze previste a carico dell'ente proponente dall'articolo 15, commi 4 e 5 della L.R. 56/1977.

8. La convocazione della seconda seduta di ciascuna conferenza è fatta pervenire alle amministrazioni via PEC, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta.

9. La conferenza non è validamente convocata in caso di incompleta individuazione delle amministrazioni con diritto di voto o in caso di ricevimento della convocazione e della documentazione allegata non conforme ai requisiti di cui al presente articolo.

Art. 6 Validità della seduta ed espressione del parere di competenza.

1. La seduta della conferenza è valida con la presenza di almeno tre delle amministrazioni aventi diritto di voto regolarmente convocate e può svolgersi anche mediante videoconferenza.

2. Nel caso di assenza del Ministero, il parere previsto dall'articolo 15-bis, comma 5-bis della L.R. 56/1977, può essere trasmesso alla conferenza validamente convocata, anche in

occasione della seduta conclusiva per l'approvazione della proposta tecnica del progetto definitivo.

TITOLO II

Conferenza sulla proposta tecnica del progetto preliminare

Art. 7 Presidenza e segretario verbalizzante della conferenza.

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 15-bis, comma 1 della L.R. 56/1977, il legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano, o il suo delegato, presiede la conferenza e regola lo svolgimento dei lavori nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.
2. Il presidente in apertura della seduta designa un segretario con funzioni verbalizzanti tra i soggetti appartenenti all'amministrazione proponente, alla quale compete la responsabilità del procedimento.

Art. 8 Svolgimento della prima seduta della conferenza.

1. L'amministrazione proponente illustra i contenuti della proposta tecnica del progetto preliminare del piano o della variante. Nel corso dell'illustrazione i partecipanti possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto.
2. La conferenza verifica preliminarmente la coerenza degli obiettivi e degli oggetti generali della proposta tecnica del progetto preliminare del piano o della variante con le definizioni dell'articolo 17 della L.R. 56/1977, al fine di stabilire la correttezza della procedura individuata. Gli esiti di tale verifica sono formalizzati nel verbale sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto.
3. Al termine della verifica di cui al comma 2 i rappresentanti di ogni amministrazione con diritto di voto chiedono le eventuali integrazioni agli elaborati trasmessi, ritenute necessarie; la richiesta di integrazioni è formalizzata nel verbale sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto.
4. Nel caso in cui la decisione assunta dalla conferenza comporti l'integrazione della documentazione prevista dagli articoli 14 e 14-bis della L.R. 56/1977 la seduta è sospesa per un tempo massimo di novanta giorni affinché l'amministrazione proponente proceda all'adozione della documentazione carente, alla relativa pubblicazione e viene riconvocata non prima di trenta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa richiesta, con le medesime modalità di cui all'articolo 5.
5. Nel caso in cui la conferenza chieda chiarimenti o approfondimenti tecnici, diversi dagli elaborati di cui al comma 4, comunque utili all'espressione dei contributi da parte dei componenti della conferenza, i rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto concordano i tempi per lo svolgimento della seduta conclusiva a seguito del ricevimento della documentazione integrativa richiesta; il periodo necessario per la redazione e trasmissione di tali elaborati di approfondimento non è computato nei termini previsti per la conclusione del procedimento. È comunque responsabilità del soggetto istituzionale che approva il piano o la variante provvedere alla ripubblicazione degli elaborati oggetto di approfondimento, qualora ne ravvisi la necessità.
6. Il presidente, esaurita l'illustrazione della proposta tecnica di progetto preliminare, apre la discussione nella quale i partecipanti possono intervenire.
7. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara conclusa l'illustrazione e, in accordo con i rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, fissa un termine, non superiore a

sessanta giorni in caso di variante strutturale ovvero novanta giorni in caso di variante generale, per la convocazione della seduta conclusiva della conferenza, per consentire ai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto di formalizzare i propri contributi e osservazioni in forma scritta.

8. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se lo ritengono necessario, possono prevedere la convocazione di sedute intermedie o incontri tecnici, nel rispetto dei tempi complessivi del procedimento, concordando modalità e tempi di convocazione; gli esiti di tali riunioni sono formalizzati in un verbale sottoscritto dai rappresentanti medesimi.

9. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo più ampio, comunque non superiore a ulteriori trenta giorni, motivando, possono, anche a seguito delle sedute o degli incontri tecnici intermedi, chiedere la fissazione della convocazione della seduta conclusiva in una data successiva rispetto a quella prevista. La richiesta è accolta se approvata all'unanimità dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto.

10. Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, può chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione è stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che è comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti.

11. Gli esiti della conferenza sono formalizzati nel verbale sottoscritto dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto al termine della seduta.

12. Il presidente chiude la seduta dando atto della data di svolgimento della seduta conclusiva, che viene comunque comunicata tempestivamente, per via telematica, a tutti i soggetti convocati ed invitati a partecipare, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta. Eventuali variazioni della data sono comunicate con le stesse modalità.

Art. 9 Seduta conclusiva della conferenza.

1. I partecipanti, ciascuno per le materie di propria competenza, presentano al presidente, in forma scritta, osservazioni e contributi, trasmessi anche per via telematica, di cui il soggetto proponente si avvale per la predisposizione del progetto preliminare.

2. Ogni partecipante può illustrare i contenuti del proprio documento.

3. Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, può chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione è stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che è comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti.

4. Il Presidente, esaurita la discussione, chiude la conferenza, dando lettura del verbale che viene sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto al termine della seduta.

TITOLO III

Conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo

Art. 10 Convocazione della conferenza.

1. La conferenza per l'espressione del parere sulla proposta tecnica di progetto definitivo adottato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale per i comuni che, ai sensi di legge, non dispongono della Giunta, in seguito alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul

VENETO

Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio

(B.U. 27 aprile 2004, n. 45)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 28/6/2017 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 6 GIUGNO 2017, N. 14

TITOLO I - Principi generali

CAPO I - Finalità e livelli di pianificazione

Art. 1 Oggetto.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni e della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, detta norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale e di riqualificazione territoriale.

Art. 2 Contenuti e finalità.

1. La presente legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
- b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
- c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
- d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
- e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico;
- f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza, mediante:

- a) la semplificazione dei procedimenti di pianificazione, con riduzione di tempi e con garanzia di trasparenza e partecipazione;
- b) l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;
- c) il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero

dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e successive modificazioni, alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali;

d) il riconoscimento in capo ai comuni della responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio.

Art. 3 Livelli di pianificazione.

1. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.

2. I piani di livello sovracomunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei piani di livello comunale, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento.

3. Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.

4. La pianificazione si articola in:

a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);

b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

c) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

5. Al fine dell'adozione del PTRC, del PTCP, del PAT e del PATI, l'ente territoriale competente elabora un documento preliminare che contiene in particolare:

a) gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;

b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.

6. Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sono elaborati nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni.

Art. 4 Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale.

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), criteri e modalità di applicazione della VAS, in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni.

2. Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.

3. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti

di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano.

4. Sino all'approvazione dei criteri regionali di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), l'ente competente ad approvare gli strumenti di cui al comma 2 valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

CAPO II - Forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione

Art. 5 Concertazione e partecipazione.

1. I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.

Art. 6 Accordi tra soggetti pubblici e privati.

1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

Art. 7 Accordo di programma.

1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni. I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma.
2. Qualora l'accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, lo stesso è approvato ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, come specificato e integrato da quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti interessati in sede di conferenza di servizi, la proposta di accordo di programma, entro i cinque giorni successivi, è depositata

presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio del comune e della provincia interessati e mediante affissione di manifesti. Fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.

4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il comune provvede all'istruttoria delle osservazioni e convoca tutte le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati che si esprimono definitivamente sull'accordo, anche sulla base delle osservazioni presentate.

5. L'accordo di programma è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni e dai soggetti pubblici che partecipano all'accordo. Ove l'accordo di programma comporti variante al piano di assetto del territorio (PAT), è necessaria l'adesione della provincia e l'accordo è approvato dal presidente della provincia. Ove comporti variante al piano degli interventi (PI), l'accordo è approvato dal sindaco.

6. L'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di programma a pena di decadenza. L'accordo di programma acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione:

- a) nell'albo pretorio del comune qualora comporti varianti al piano degli interventi (PI);
- b) nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) qualora comporti varianti al piano di assetto del territorio (PAT).

7. Qualora l'accordo di programma non venga realizzato nei termini previsti l'eventuale variante urbanistica decade.

CAPO III - Coordinamento e integrazione delle informazioni

Art. 8 Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica.

1. Al fine di diffondere la conoscenza delle dinamiche territoriali del Veneto e di agevolare le valutazioni degli effetti degli strumenti di pianificazione, è istituito presso la Giunta regionale l'osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica, con la partecipazione di rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie professionali interessate.

2. L'osservatorio, in collaborazione con gli enti locali, raccoglie, gestisce ed elabora le informazioni e i dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 10, ne promuove la conoscenza e la diffusione, verifica il costante aggiornamento delle banche dati territoriali, collabora con gli enti e le strutture locali competenti per l'elaborazione delle politiche urbanistiche e territoriali. A tali fini l'osservatorio promuove la più ampia collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e con l'ARPAV.

2-bis. L'osservatorio redige una relazione annuale sullo stato del consumo di suolo, nei suoi diversi aspetti quantitativi e qualitativi, sui processi trasformazione territoriale in atto più rilevanti, sull'entità del patrimonio edilizio dismesso, inutilizzato e sottoutilizzato e sulle aree degradate inutilizzate e sottoutilizzate su cui prioritariamente intervenire con programmi di rigenerazione urbana sostenibile. L'osservatorio fornisce, inoltre, alla Giunta regionale i dati necessari per l'attuazione delle misure e delle disposizioni regionali finalizzate a contenere il consumo di suolo e a promuovere i processi di rigenerazione urbana sostenibile.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina la composizione e il funzionamento dell'osservatorio.

Art. 9 Cartografia tecnica regionale.

un privato creditore per poter realizzare coattivamente il proprio interesse. Sul punto, la giurisprudenza, ha riconosciuto che «in materia di lottizzazioni, in caso di inadempimento da parte del lottizzante (o di un suo avente causa) dell'obbligo di eseguire le prescritte opere di urbanizzazione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i rimedi offerti dall'ordinamento ad un qualsiasi creditore per poter realizzare coattivamente il proprio interesse», e quindi anche dell'azione di adempimento (T.A.R. Lombardia Brescia, 13 agosto 2003, n. 1157). Questa azione, appartenendo all'area della cosiddetta tutela specifica o satisfattoria diretta ad assicurare al creditore il raggiungimento del preciso interesse sottostante al diritto di cui è titolare, consente all'amministrazione di ottenere l'assetto di interessi programmato dal negozio giuridico attraverso il comando giurisdizionale che integra la fonte dell'obbligazione con effetti propri e principalmente con l'effetto di assoggettare il debitore all'esecuzione forzata. Il percorso con cui si arriva a questa conclusione è illustrato nella citata pronuncia del T.A.R. Lombardia Brescia, 13 agosto 2003, n. 1157. In tale occasione il giudice amministrativo, accertata l'equiparazione tra convenzione di lottizzazione e accordo sostitutivo, sulla scorta della prevalente giurisprudenza sull'art. 11 comma 5, ha inteso far conseguire a tale premessa (la riconduzione della fattispecie all'istituto dell'accordo sostitutivo e, quindi, nell'alveo della giurisdizione esclusiva) una tutela della situazione giuridica sottesa che potesse definirsi piena. A questo scopo, si è valorizzato il rinvio ai principi e alle azioni previste nel codice civile in materia di obbligazioni e contratti per regolare la fattispecie. Secondo tale ricostruzione della questione, pienamente condivisa dal collegio, il giudice amministrativo adito deve considerarsi legittimato a decidere sulle domande avanzate dal Comune di Figline, volte ad accertare l'inadempimento e a far condannare i lottizzanti al risarcimento in forma specifica o per equivalente, in applicazione della disciplina civilistica. In questo quadro, deve essere valutata la previsione della convenzione di lottizzazione in oggetto che attribuisce al Comune, per il caso di mancata esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, la facoltà di realizzare in via diretta, ma a spese degli obbligati, le opere di urbanizzazione. La clausola n. 9 del suddetto atto, infatti, riserva al Comune «la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere di lottizzazione in sostituzione dei lottizzanti inadempienti ed a spese dei medesimi previo avviso in ogni caso non inferiore a novanta giorni, da comunicarsi mediante lettera raccomandata». Tale rimedio deve ritenersi concorrente con l'azione di adempimento. Ciò posto, a fronte dell'asserito persistente e definitivo inadempimento dei lottizzanti, e permanendo l'interesse alla costruzione dell'opera per cui è causa, il Comune di Figline Valdarno ha proposto il ricorso in esame con cui ha inteso esercitare la facoltà riconosciutagli dalla convenzione e, perciò, procedere alla realizzazione in via diretta dell'opera, previa autorizzazione del giudice adito ad accedere nella proprietà privata del Sig. Fernando Ciari e Stefano e Viviana Lamoratta, ovvero, in alternativa, chiedere la condanna in solido dei convenuti alla costruzione della stessa opera di urbanizzazione ai sensi dell'art. 1453 c.c..»

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> CONVENZIONE URBANISTICA --> INADEMPIMENTO --> RIMEDI --> ESPROPRIAZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1574 del 18/03/2013 - Relatore: Fulvio Rocco - Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: Nel caso di inadempimento dell'obbligazione, assunta convenzionalmente nell'ambito di un Piano di lottizzazione, dal soggetto attuatore, di cedere le aree e di

realizzare le opere, il Comune non può ottenere coattivamente l'area per realizzarvi in via sostitutiva l'opera mediante l'ordinario strumento pubblicistico dell'espropriazione, mancante di previa determinazione dell'indennità di espropriazione, facendo così uso di una procedura "ibrida ed atipica (e per ciò stesso illegittima) e cercando di godere i vantaggi di quella autoritativa di espropriazione senza rinunciare alle utilità derivanti dalla convenzione, prima fra tutte la mancata indicazione di un'indennità.

Estratto: «6.5.4. Con un ulteriore ordine di motivi d'appello il Comune censura anche il capo della sentenza di primo grado recante l'accoglimento del ricorso proposto da Kolbe contro il decreto di espropriazione. Il Comune non sottace di aver già idoneamente acquisito le realtà di Kolbe mediante diverso procedimento "per evidenti ragioni di celerità e sicurezza giuridica" e in ordine al quale è peraltro ora causa in sede d'appello innanzi a questo giudice sub R.G. 2675 del 2012, "ai soli fini della domanda risarcitoria proposta in primo grado e qui riproposta" ; esso peraltro contesta la sentenza del T.A.R. laddove statuisce che nel caso di inadempimento dell'obbligazione di cedere le aree e di realizzare le opere da parte della ditta attuatrice, il Comune medesimo non può ottenere coattivamente l'area per realizzarvi in via sostitutiva l'opera mediante l'ordinario strumento pubblicistico dell'espropriazione. A tale riguardo il Comune rileva che il giudice di primo grado ha ritenuto che nel caso la procedura seguita sia stata "ibrida e atipica (perciò stesso illegittima)", nel mentre, a suo avviso, parrebbe ragionevole che l'Amministrazione, ove non venga adempiuta l'obbligazione assunta convenzionalmente dal soggetto attuatore dell'intervento, disponga dei propri poteri autoritativi, che, anche nell'ordinaria fattispecie espropriativa, seguono la possibilità di accordo bonario sulle indennità e dunque sulla cessione (cfr. art. 45 del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327). Sempre secondo il Comune, neppure sarebbe ragionevole affermare che la P.A., nell'esecuzione di una convenzione di lottizzazione, debba sempre seguire le regole delle obbligazioni e dei contratti, come ha ritenuto invece il giudice di primo grado, perché, ove si tratti di dare esecuzione - come nel caso di specie - non ad una qualsiasi obbligazione derivante da una convenzione pubblicistica, ma all'obbligo di realizzare un'opera pubblica (ossia Piazza Mercato), dichiarata di pubblica utilità con l'approvazione del progetto definitivo, risulterebbe ben più logico e coerente con il "sistema" ritenere che all'inadempimento del soggetto attuatore la P.A. possa reagire anche mediante il ricorso agli strumenti pubblicistici dell'occupazione e dell'espropriazione; né la mancanza di indennizzo, come nel caso, conseguente all'impegno di cessione gratuita delle aree, parrebbe precludere il ricorso al decreto di esproprio, dal momento che, ove l'espropriando, per qualsiasi ragione, abbia rinunciato all'indennità (ad es. ottenendo crediti compensativi) o l'abbia ottenuta anticipatamente, non sarebbe esclusa la legittimità del decreto di esproprio senza che ad esso debba necessariamente accompagnarsi un'indennità. 6.5.5. Anche tali argomenti del Comune non scalfiscono sul punto la correttezza della sentenza resa dal giudice di primo grado. Il T.A.R. ha in tal senso evidenziato che il Piano particolareggiato aveva ormai esaurito la sua efficacia, con la conseguenza che l'ablazione disposta nei confronti di Kolbe traeva il proprio fondamento, come già in precedenza rilevato, dalla convenzione direttamente attuativa dello strumento urbanistico primario e, insieme, dal successivo provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell'opera, peraltro sensibilmente diversa da quella convenzionata. In questo contesto l'Amministrazione comunale ha dunque fatto uso di una procedura che a ragione il giudice di primo grado ha reputato "ibrida ed atipica (e per ciò stesso illegittima), cercando di godere i vantaggi di quella autoritativa di espropriazione senza rinunciare alle utilità derivanti dalla convenzione, prima fra tutte la mancata indicazione di un'indennità" (cfr.

pag. 30, § 7.2); e da qui, pertanto, discende l'intrinseca illogicità della soluzione che imponeva l'utilizzo dello strumento di derivazione convenzionale discendente dall'art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e medio tempore divenuto esperibile per effetto dell'art. 6 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, stante il fatto che – come precisa il medesimo art. 11 – alle convenzioni di cui trattasi si applicano “ i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili”, ivi dunque compreso l'istituto di adempimento in forma coattiva di cui all'art. 2932 cod. civ., nella specie rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a' sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm.. Né può ragionevolmente sostenersi in contrario, e quindi a favore della tesi dell'esperibilità della procedura di espropriazione, pur in mancanza di previa determinazione dell'indennità di espropriazione, l'equiparazione della presente fattispecie - proposta dalla difesa del Comune - all'accordo bonario sull'indennità medesima e dunque sulla cessione, ovvero alle ipotesi di rinuncia all'indennità o di riconoscimento dell'avvenuta sua anticipazione: si tratta, all'evidenza, di forzature concettuali praticate su di una realtà che vede la posizione di Kolbe ben lontana da tali istituti, tutti fondati su di un atteggiamento di cooperazione tra espropriante ed espropriato assolutamente non ricorrente nel caso di specie.»

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> CONVENZIONE URBANISTICA --> MANUTENZIONE OPERE

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.602 del 10/09/2013 - Relatore: Antonio Plaisant - Presidente: Alessandro Maggio

Sintesi: È inammissibile la domanda di condanna del Comune a porre in essere tutte le attività necessarie alla manutenzione delle opere di urbanizzazione dopo la loro presa in carico: tale attività, infatti, è rimessa alle scelte politiche-amministrative della P.A., anche in relazione alle contingenti disponibilità di bilancio, e quindi la pretesa al suo esercizio non è giuridicamente tutelata dall'ordinamento.

Estratto: «Il discorso muta in relazione alla ulteriore, ancorché correlata, domanda di condanna del Comune a porre in essere tutte le attività necessarie alla manutenzione delle opere di urbanizzazione dopo la loro presa in carico. Al riguardo, infatti, la Sezione ribadisce il proprio consolidato orientamento (già confermato dal giudice d'appello) in base al quale una domanda così prospettata è da considerarsi inammissibile e ciò non tanto sotto il profilo del difetto di giurisdizione quanto per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali invocano la condanna del Comune a porre in essere dei comportamenti materiali (la manutenzione delle opere di urbanizzazione) che sono, invece, rimessi alle sue scelte politico-amministrative, anche in relazione alle contingenti disponibilità di bilancio; pertanto tale pretesa non corrisponde ad una posizione di vantaggio processualmente tutelata dall'ordinamento -id est ad una situazione soggettiva qualificabile alla stregua di interesse legittimo- essendo oggetto di un compito attribuito alla pubblica amministrazione al fine di soddisfare bisogni ascrivibili alla collettività nel suo complesso, come tali non differenziabili ed in definitiva classificabili alla stregua di interessi semplici e di fatto (in termini TAR Sardegna, Sezione II, 10 ottobre 2012, n. 1154; Consiglio di Stato, Sezione V, 29 dicembre 2004, n. 7773).»

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> CONVENZIONE URBANISTICA --> NATURA E DISCIPLINA APPLICABILE

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.183 del 09/01/2017 - Relatore: Brunella Bruno - Presidente: Claudio Rovis

Sintesi: Le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di garantire che all'edificazione del territorio corrisponda, non solo l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona che, nell'insieme, garantiscano la normale qualità del vivere in un aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato dall'autorità preposta alla gestione del territorio.

Estratto: «La ricostruzione del contenuto delle convenzioni urbanistiche tra il Comune e la società concessionaria nelle parti di rilievo ai fini del decidere sostenuta dalla difesa della ricorrente non solo si pone in contrasto con il tenore delle previsioni sopra richiamate ma anche con l'assetto di interessi che proprio tali convenzioni hanno cristallizzato, dovendosi considerare che in tanto l'edificazione è stata assentita in quanto sono stati assunti precipui impegni da parte della società al fine di garantire il raccordo dell'intervento nell'ambito nel quale si inserisce. Lungi dal costituire una mera facoltà o opportunità, la realizzazione di quelle opere costituisce elemento di centrale rilievo nella strutturazione dell'operazione. Del resto, le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di garantire che all'edificazione del territorio corrisponda, non solo l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona che, nell'insieme, garantiscano la normale qualità del vivere in un aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato dall'autorità preposta alla gestione del territorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 06 novembre 2009, n. 6947).»

TAR VENETO, SEZIONE II n.1439 del 30/12/2016 - Relatore: Stefano Mielli - Presidente: Alberto Pasi

Sintesi: Il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, deve ritenersi applicabile in qualsiasi ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege: pertanto può essere invocato in caso di inadempimento all'obbligo di trasferimento delle aree previsto da una convenzione urbanistica.

Estratto: «L'art. 2932 c.c., primo comma, prevede che "se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso" e, al secondo comma, dispone che, se ove come nella specie il contratto abbia "per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata", "la domanda non può essere accolta,

se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile".La Società convenuta non ha adempiuto all'obbligo di trasferimento delle aree previsto dalla convenzione e la giurisprudenza ha chiarito (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160) che "il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, deve ritenersi applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege".»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.589 del 30/12/2016 - Relatore: Alessandra Tagliasacchi -
Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi: La convenzione urbanistica rientra nel novero degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento e vede combinarsi insieme poteri pubblicistici con quelli privatistici di autoregolare il proprio assetto di interessi, con l'assunzione di reciproci obblighi e correlati diritti di credito.

Estratto: «8.1.1. Al fine di stabilire il regime giuridico cui è assoggettata nel caso di specie la determinazione dei canoni concessori, occorre muovere dall'articolo 4 L.R. F.V.G. n. 12/2008, il quale, nel caso di piani attuativi di iniziativa privata (quale è il PAC oggetto del presente giudizio), rinvia alla relativa convenzione urbanistica per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del proponente. 8.1.2. Diversamente da quanto sostenuto dalla società Quattro Esse S.r.l. la disposizione non è stata affatto tacitamente abrogata dalla L.R. F.V.G. n. 19/2009. È, invero, sufficiente considerare che il precitato articolo 4 L.R. n. 12/2008, è stato modificato successivamente al 2009, precisamente, una prima volta dalla L.R. F.V.G. n. 17/2010, e una seconda volta dalla L.R. F.V.G. n. 13/2014: segno che lo stesso legislatore regionale lo ha sempre considerato vigente. 8.2. Ora, risulta per tabulas che la convenzione urbanistica sottoscritta dal Comune e dai proponenti il PAC stabilisce che gli oneri di urbanizzazione primaria e quelli di urbanizzazione secondaria siano calcolati avuto riguardo alla SLP dichiarata nella richiesta di permesso di costruire per ciascuna destinazione d'uso (articoli 2 e 4), mentre che il costo di costruzione sia quantificato sulla scorta delle tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio della concessione edilizia (articolo 4). 8.3. L'Amministrazione allega di essersi attenuta alle surricordate prescrizioni della convenzione urbanistica; al contempo parte ricorrente non contesta l'estensione della superficie lorda del fabbricato dichiarata nella richiesta di permesso di costruire. Deve, dunque, concludersi per la correttezza dei calcoli effettuati dal Comune.8.4.1. Di contro, non può condividersi l'argomento sviluppato dalla difesa di parte ricorrente secondo cui il diritto/obbligo di pagare gli oneri concessori nella misura legale non sarebbe disponibile, e le eventuali clausole convenzionali difformi sarebbero sostituite di diritto da quelle legali.8.4.2. In primo luogo, nel caso di specie è la legge stessa (segnatamente, l'articolo 4 L.R. n. 12/2008) a rinviare alla convenzione urbanistica, di talché già in radice viene a mancare il presupposto per l'applicazione dell'articolo 1339 Cod. civ.. La pattuizione convenzionale è, infatti, perfettamente conforme alla legge, perché è la stessa legge lasciare alla convenzione urbanistica la quantificazione degli oneri di urbanizzazione. 8.4.2. In secondo luogo, come

questo Tribunale ha già affermato (sentenza n. 541/2016), nulla osta a che il privato proponente un piano attuativo, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, assuma in sede di convenzione urbanistica obblighi, di fare e/o di dare, ulteriori ed eccedenti rispetto a quelli discendenti dalla legge. La convenzione urbanistica, infatti, rientra nel novero degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento, e vede combinarsi insieme poteri pubblicistici (dell'Amministrazione), con quelli privatistici (di entrambi i contraenti) di autoregolare il proprio assetto di interessi, con l'assunzione di reciproci obblighi e correlati diritti di credito (cfr., T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, Sez. I^a, sentenza n. 1099/2014). E, dunque, nell'equilibrio del sinallagma contrattuale cristallizzato nella convenzione urbanistica l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti il minimo legale ben può risultare giustificato dai benefici che la convenzione consente comunque al privato di conseguire (cfr., C.d.S., Sez. V^a, sentenza n. 5603/2013) 8.5.1. Nemmeno può condividersi la tesi, sempre propugnata dalla società Quattro Esse S.r.l., per cui la convenzione urbanistica, laddove rimanda "alla SLP dichiarata nella richiesta di permesso di costruire per ciascuna destinazione d'uso", debba essere interpretata come riferita a quella effettivamente destinata alla vendita e non anche quella destinata ai locali accessori. 8.5.2. Infatti, la destinazione d'uso deve intesa in senso urbanistico e non è in contestazione che l'area edificata avesse destinazione commerciale. Il fatto che nell'area de qua fosse prevista una sola destinazione urbanistica, non rende insensata – ove così interpretata - la suddetta previsione convenzionale che parla di "ciascuna destinazione d'uso". È verosimile, infatti, che quella usata dal Comune fosse una pattuizione standard della convenzione - modello dei piani attuativi. 8.5.3. Tanto più che, in ogni caso, il ragionamento della ricorrente comporterebbe non certo che la superficie destinata ai locali accessori sia esonerata dal pagamento degli oneri concessori, ma semplicemente che sia assoggettata a parametri diversi, propri della destinazione d'uso cui l'interessata intende ascriverli.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.15340 del 25/07/2016 - Relatore: Francesco Terrusi
- Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: Mentre la convenzione di lottizzazione rileva come strumento urbanistico (sebbene di rango inferiore e appunto convenzionale), volto a suddividere il terreno in lotti fabbricabili e ad assicurare la conciliazione dell'interesse dei singoli privati lottizzanti con quello più generale di un corretto assetto urbanistico del territorio; sicché nel contenuto indefettibile di essa - da distinguersi dal contenuto eventuale e propriamente pattizio - viene normalmente annoverata proprio la cessione gratuita delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative ai lotti (art. 28, L. urb.); viceversa, la convenzione urbanistica è un mero contratto a oggetto pubblico, in cui la p.a., in cambio dell'autorizzazione a realizzare un progetto proposto dal privato, richiede la realizzazione di opere che, secondo usuale prassi urbanistica, non sarebbero di sua competenza.

Estratto: «3. - Deve poi osservarsi che l'impugnata sentenza, pur mentovando sia la convenzione del 1980 intercorsa tra il comune e la società lottizzante Icrea, sia la convenzione del 1990, interamente recettiva della prima, intercorsa con la società Globus, ha omesso di stabilirne la concreta natura giuridica: se cioè quella di convenzione di lottizzazione (come sostenuto dal comune e come ben vero sembrerebbe dedurre dall'aver la sentenza riferito alla convenzione del 1980 l'assunto obbligo di esecuzione diretta di opere di

urbanizzazione a scomputo di contributi concessori) ovvero quella di semplice convenzione urbanistica. La differenza si coglie in ciò: che la convenzione di lottizzazione rileva come strumento urbanistico (sebbene di rango inferiore e appunto convenzionale), volto a suddividere il terreno in lotti fabbricabili e ad assicurare la conciliazione dell'interesse dei singoli privati lottizzanti con quello più generale di un corretto assetto urbanistico del territorio; sicché nel contenuto indefettibile di essa - da distinguersi dal contenuto eventuale e propriamente pattizio - viene normalmente annoverata proprio la cessione gratuita delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative ai lotti (art. 28, L. urb.); viceversa, la convenzione urbanistica è un mero contratto a oggetto pubblico, in cui la p.a., in cambio dell'autorizzazione a realizzare un progetto proposto dal privato, richiede la realizzazione di opere che, secondo usuale prassi urbanistica, non sarebbero di sua competenza.»

Sintesi: La convenzione avente a oggetto l'urbanizzazione di un'area di espansione nel contesto di una lottizzazione per un intervento di edilizia agevolata ha normalmente natura di convenzione di lottizzazione ed è in quanto tale idonea a configurare l'obbligazione, di trasferimento dei beni a favore del comune. Essa necessita di un successivo atto negoziale di trasferimento i cui effetti possono essere conseguiti, nell'ipotesi di inadempimento del promittente, attraverso una sentenza esecutiva dell'obbligo a contrarre.

Estratto: «7. - In definitiva, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d'appello di Ancona, diversa sezione, la quale rinnoverà l'esame degli atti prendendo in specifica considerazione il tipo di convenzione stipulata e uniformandosi ai principi di diritto sopra indicati. All'uopo essa considererà che la convenzione avente a oggetto l'urbanizzazione di un'area di espansione nel contesto di una lottizzazione per un intervento di edilizia agevolata ha normalmente natura di convenzione di lottizzazione ed è in quanto tale idonea a configurare l'obbligazione, di trasferimento dei beni a favore del comune. Essa necessita di un successivo atto negoziale di trasferimento i cui effetti possono essere conseguiti, nell'ipotesi di inadempimento del promittente, attraverso una sentenza esecutiva dell'obbligo a contrarre.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2488 del 09/06/2016 - Relatore: Raffaele Greco -
Presidente: Antonino Anastasi

Sintesi: La speciale disciplina degli accordi integrativi di provvedimento non esclude che su di essi, oltre che con i comuni rimedi civilistici (recesso, risoluzione etc.), la p.a. possa intervenire anche nell'esercizio del proprio potere di autotutela, anche indirettamente attraverso l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi cui accedono.

Estratto: «7.2. Meritevole di rigetto è anche la domanda di indennizzo di cui sub b), in relazione alla quale è sufficiente rilevare che la "risoluzione" della convenzione urbanistica cui si è addivenuti nella specie non pare assimilabile al recesso unilaterale di cui al precitato art. 11, comma 4, l. nr. 241/1990 (ed a cui la stessa disposizione ricollega la corresponsione di un indennizzo), sibbene ad una vera e propria invalidità derivata dalla convenzione medesima per effetto dell'annullamento della retrostante delibera consiliare di approvazione del Piano di lottizzazione e del permesso di costruire; giova precisare, in effetti, che secondo la

2008/9510, 2008/25676, 2009/15558 e 2010/5758, con la precisazione che nel sistema dell'ICI, quella di area fabbricabile è una nozione ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria, che non può essere esclusa dalla sussistenza di vincoli capaci di condizionare in concreto la possibilità di costruire, perché tali limiti non fanno venir meno ed, anzi, presuppongono la vocazione edificatoria del terreno, incidendo soltanto sul suo valore venale; che tanto ricordato e premesso, altresì, che sussiste sostanziale identità fra programma di fabbricazione e piano regolatore generale (v., in tal senso, Corte cost. 1978/23 e, fra le più recenti di legittimità, C. Cass. 2004/12127, 2006/6058 e 2010/56), rimane unicamente da aggiungere che non è controverso in causa che i terreni di cui si discute si trovino, in base al programma di fabbricazione, in zona omogenea (OMISSIS) - industriale; che in considerazione di tutto quanto sopra va pertanto riconosciuto che la Commissione Regionale avrebbe dovuto ritenere la natura fabbricabile dei terreni, essendo al riguardo influente sia l'intervenuta decadenza dello strumento urbanistico attuativo sia la dedotta inedificabilità concreta dei suoli; che così concludendo non ci si pone affatto in contrasto con la disposizione dell'art. 53 Cost., perché, come già detto prima, gli eventuali limiti alla possibilità di costruire non sono del tutto irrilevanti, ma debbono essere considerati ai fini dell'adeguamento della base imponibile alla reale capacità contributiva dei proprietari; che in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev'essere di conseguenza cassata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, che procederà ad un nuovo esame del valore venale delle aree, precedentemente calcolato sulla base dell'errato presupposto del carattere non edificatorio delle stesse;»

PIANIFICAZIONE --> STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE GENERALE --> PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE --> CONTENUTO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.8091 del 02/04/2010 - Relatore: Eugenia Marigliano - Presidente: Enrico Altieri

Sintesi: Il Piano di fabbricazione è da considerarsi, ai pari del P.R.G., uno strumento generale di previsione territoriale, che può sia regolare in modo particolareggiato zone immediatamente edificabili, cioè con l'indicazione già definita delle varie destinazioni, sia dare generica indicazione di destinazione di altre zone per le quali è necessario per l'effettiva realizzazione della stessa l'emissione di piani particolareggiati attuativi.

Estratto: «Occorre, infine, aggiungere che e' errata l'affermazione del contribuente che sostiene che il Piano di fabbricazione non sarebbe di per se' strumento urbanistico idoneo ad originare l'edificabilità di un'area, in quanto detto piano e' da considerarsi, ai pari del P.R.G., uno strumento generale di previsione territoriale che puo' regolare sia in modo particolareggiato zone immediatamente edificabili cioe' con l'indicazione gia' definita delle varie destinazioni: a strada pubblica, a parcheggi, ad edilizia abitativa a verde pubblico o privato, ad impianti sportivi ecc, con l'espressa indicazione degli indici di edificabilità, rinviando per altre previsioni tecniche al regolamento edilizio comunale, potendo lo stesso invece anche solo dare generica indicazione di destinazione di altre zone per le quali e' necessario per l'effettiva realizzazione della stessa. L'emissione di piani particolareggiati attuativi.»

TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.775 del 29/04/2009 - Relatore: Aurora Lento - Presidente: Giorgio Giallombardo

Sintesi: La destinazione a verde agricolo può essere prevista, a norma dell'art. 22, co. 1, L.R. Sicilia 71/1978 anche nel programma di fabbricazione, non solo nel P.R.G.

Estratto: «2. Con il primo motivo si deduce: sotto un primo profilo, che la destinazione a verde agricolo avrebbe dovuto essere prevista dal PRG, del quale il Comune di Licata era sprovvisto, non potendosi fare riferimento, come verificatosi, al vincolo derivante dal programma di fabbricazione; sotto un secondo profilo, che l'attività di lavorazione e trasformazione del marmo, in quanto basata sullo sfruttamento di risorse naturali, sarebbe consentita nelle zone aventi la destinazione de qua. La doglianza è infondata. 2.1 L'art. 22, comma 1, della l.r. 27 dicembre 1978, n. 71, come sostituito dall'art. 6 della l.r. 31 maggio 1994, n. 17, prevedeva che: "Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali nella zona tassativamente individuate nello strumento urbanistico". Nella sua formulazione previgente la norma faceva riferimento alla destinazione urbanistica risultante, oltreché dai piani regolatori generali, anche dai programmi di fabbricazione, cosicché, secondo la prospettazione sviluppata nel primo profilo della doglianza in esame, la norma novellata (applicabile ratione temporis) dovrebbe interpretarsi nel senso della irrilevanza dei vincoli risultanti dal secondo degli strumenti urbanistici citati. La prospettazione non è condivisibile, in quanto, conformemente a quanto ritenuto in un condiviso precedente giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, l'art. 22 succitato deve essere applicato, senza alcuna limitazione temporale, sia ai piani di fabbricazione, che ai piani regolatori generali (C.G.A., sez. giur., 2 ottobre 1997, n. 370). Sotto tale profilo va, in una ottica sostanzialistica, rilevato che, ai fini della individuazione di un vincolo di destinazione, ciò, che rileva non è il nome dello strumento urbanistico, nel quale lo stesso è inserito (piano regolatore generale o programma di fabbricazione), ma il suo contenuto (vedi per un caso di vincolo di inedificabilità, Consiglio di Stato, IV, 15 giugno 2004, n. 3908).»

PIANIFICAZIONE --> STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE GENERALE --> PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE --> FUNZIONE

TAR CAMPANIA, SEZIONE III NAPOLI n.2051 del 20/04/2009 - Relatore: Ines Simona Immacolata Pisano - Presidente: Ugo De Maio

Sintesi: Al programma di fabbricazione, fin quando non sia approvato il piano regolatore generale, va riconosciuta la funzione di strumento di sistemazione urbanistica tipico e normale del territorio comunale, con conseguente legittimità dei vincoli con esso imposti.

Estratto: «Ciò, in ogni caso, le argomentazioni di parte ricorrente non contraddicono la motivazione del provvedimento, in quanto la normativa vigente al momento della realizzazione dell'immobile e dell'istanza ex art.13 legge 47/85 non consentiva la realizzazione

di fabbricati per civile abitazione in zona rurale, stante la vigenza del P.d.F citato: in materia urbanistica, infatti, la norma del programma di fabbricazione che, in relazione ad aree da lottizzare, impone una determinata destinazione costituisce vincolo conformativo, che non discende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi, in particolare configurandosi tale carattere ove tali vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche (Consiglio Stato , sez. IV, 23 settembre 2008 , n. 4606; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 22 febbraio 2007 , n. 592). In particolare al programma di fabbricazione, fin quando non sia approvato il piano regolatore generale, va riconosciuta la funzione di strumento di sistemazione urbanistica tipico e normale del territorio comunale, con conseguente legittimità dei vincoli con esso imposti. In siffatta ipotesi, essendo preclusa alla radice la sanabilità dell'intervento, anche per ragioni d'economia del procedimento deve ritenersi superflua ogni altra valutazione- quale il parere della commissione edilizia- che cognita causa condiziona ordinariamente lo scrutinio d'ammissibilità del condono (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1862). Peraltro, considerate la specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione edilizia e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità, per il rilascio della concessione in sanatoria il parere della Commissione edilizia non è obbligatorio, ma al più facoltativo (Consiglio Stato , sez. VI, 27 giugno 2008 , n. 3282).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.7383 del 26/03/2009 - Relatore: Lucio Mazziotti Di Celsio - Presidente: Roberto Michele Triola

Sintesi: Fin quando non è approvato il piano regolatore generale dall'organo di controllo dell'ente territoriale che lo ha adottato, al programma di fabbricazione va riconosciuta la funzione di strumento di sistemazione urbanistica tipico e normale del territorio comunale, anche per le eventuali varianti apportate, con conseguente legittimità dei vincoli con esso imposti alla proprietà privata anche in tema di distanze tra costruzioni.

Estratto: «La sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con la censura in esame essendo conforme ai seguenti principi più volte affermati da questa Corte e che il Collegio condivide e fa propri:- le misure di salvaguardia del territorio in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori limitano la loro efficacia ai rapporti tra la p.a. e i privati costruttori e non possono essere invocate dai confinanti ai fini della disciplina delle distanze fra le costruzioni, dovendo essere ricavata tale disciplina dal c.c. (libro 3[^], titolo 2[^], capo 2[^], sezione 6[^]), dalle leggi speciali, o da norme regolamentari richiamate dalla indicata sez. 6[^] contenute in strumenti urbanistici definitivamente approvati e resi esecutivi dagli organi di controllo. Pertanto, la circostanza che la costruzione sia stata eseguita in assenza della prescritta concessione edilizia, è suscettibile di legittimare l'esercizio dei poteri repressivi da parte della p.a. e di determinare l'insorgenza della responsabilità penale del costruttore, ma è inidonea a incidere sui rapporti tra privati in ordine alle distanze legali (sentenza 6/11/1997 n. 10885);- superato il divario tra programma di fabbricazione e piano regolatore generale per effetto della sentenza della Corte cost. 20 marzo 1978 n. 23, al primo, fin quando

non è approvato il secondo dall'organo di controllo dell'ente territoriale che lo ha adottato, va riconosciuta la funzione di strumento di sistemazione urbanistica tipico e normale del territorio comunale, anche per le eventuali varianti apportate - com'è desumibile dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25 che prevede l'approvazione degli strumenti attuativi in variante degli strumenti urbanistici generali - con conseguente legittimità dei vincoli con esso imposti alla proprietà privata anche in tema di distanze tra costruzioni, costituendo detto programma, a decorrere dalla sua pubblicazione - o da quella della variante ad esso - mediante affissione nell'albo pretorio, parte integrante dei regolamenti edilizi locali, mentre, fino a tale data, i rapporti di vicinato sono disciplinati dalle precedenti norme locali, o dall'art. 873 c.c. o dalle leggi speciali, non rilevando l'obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla L. 3 novembre 1952, n. 1902, art. 1 e alla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 3, integrativa della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 10, perché la normativa ivi contenuta è destinata a Sindaci e Prefetti per fini di interesse pubblico e non interferisce sulla disciplina dei rapporti privati (sentenza 2/7/2004 n. 12127);- in tema di distanze fra costruzioni nei rapporti di vicinato, le prescrizioni di piano regolatore acquistano efficacia di norme giuridiche, integrative dell'art. 873 c.c., solo con l'approvazione del piano medesimo, mentre non rileva, a tal fine, che le prescrizioni stesse, in pendenza di quell'approvazione, si traducano in "misure di salvaguardia", adottate dal sindaco o dal prefetto (L. 3 novembre 1952, n. 1902, art. unico e L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 3), atteso che l'operatività di questi provvedimenti si esaurisce nel rapporto fra le predette autorità ed i rispettivi destinatari sentenza 4/10/1994 n. 19822);- in tema di distanze legali fra costruzioni le prescrizioni dettate dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, essendo dirette ai Comuni, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici, non sono immediatamente applicabili nei rapporti fra privati (sentenza 22/9/2004 n. 19009).»

PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA

TAR MARCHE n.623 del 20/08/2015 - Relatore: Gianluca Morri - Presidente: Franco Bianchi

Sintesi: Sono approvate dalla giunta comunale le sole varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e non comportano modificazioni alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard di cui al D.M. n. 1444 del 1968 da osservarsi in ciascuna zona.

Estratto: «3. Con la prima parte del secondo motivo di ricorso (individuato con il nr. II.1), viene dedotta violazione dell'art. 5 comma 13 lett. b) del DL n. 70/2011 e dell'art. 11 comma 8 della L.r. n. 22/2011 per incompetenza del Consiglio Comunale all'approvazione definitiva del piano, che spettava invece alla Giunta. In particolare il ricorrente evidenzia che, per effetto della nuova ripermimetrazione dell'area di intervento, la superficie reale di questa risulta essere di circa mq. 8.000 (rispetto a mq. 6.113 indicati in progetto), con conseguente abbassamento dell'indice territoriale a 0,26 rispetto all'indice di 0,33 previsto dal PRG. Evidenzia inoltre che, in ogni caso, il piano attuativo non comporta varianti sostanziali al PRG.3.1 La censura va disattesa.3.2 Va in primo luogo osservato che tra i consiglieri comunali che si sono espressi (all'unanimità) per l'adozione della delibera 29.9.2014 n. 42, compare l'intera Giunta Comunale di Montegranaro, per cui pare verosimile che anche qualora la proposta di non approvazione del piano fosse stata avanzata a tale organo, sarebbe stata condivisa negli stessi

una volta che l'indice di edificabilità è stato fissato in sede di programmazione, sede quest'ultima in cui ben possono essere considerati i volumi edilizi esistenti sul territorio e rilevati attraverso indagini aerofotogrammetriche. L'osservazione è condivisibile. Risulta dagli atti che la potenzialità edificatoria relativa alle zone C di espansione residenziale è stata disciplinata, ai fini ed in occasione del possibile reperimento in tali zone di superfici da destinare ad ERP, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla Regione Liguria con il parere reso sul progetto preliminare del PUC, (decaduto nel 2007 per decorso infruttuoso quadriennio) attinenti al rispetto della disciplina paesistica contenuta nel PTCP. In quel parere gli uffici regionali avevano avuto modo di esprimersi sulla potenzialità edificatorie della zona – con valutazioni che il Comune ha ragionevolmente considerato di persistente attualità – ritenendo che l'area, ed in particolare la parte sommitale del "Poggio" avesse un valore paesaggistico e ambientale di notevole percettività e notevole panoramicità, e proprio per questa era stata inserita dal PTCP in un areale IS-MO/b, indicativo di una evoluzione verso un "insediamento diffuso", tale da confermare o quanto meno lasciare testimonianza della natura prevalentemente agricola del sito (tradotto in termini volumetrici, su una superficie territoriale di mq 47.000, la Regione ha considerato approvabile una volumetria di 10.000 mc.) Se questo era l'obiettivo della programmazione, appare invero poco conferente disquisire delle modalità giuridiche di computo della volumetria esistente. Quest'ultima, intesa nel suo ingombro totale, era un dato che serviva a comprendere quanto l'area fosse già utilizzata a fini edificatori, sì da prevedere - nell'ambito di un'istruttoria complessa ed all'esito di una decisione tipicamente discrezionale com'è quella dei processi pianificatori - un limite volumetrico residuo anche in funzione di tutela del paesaggio e delle testimonianze agricole del sito. È piuttosto in sede di rilascio del titolo edilizio che potrà e dovrà trovare applicazione il concetto giuridico di volume edilizio di cui all'art. 15 delle NTA, una volta che, stabilito l'indice di fabbricabilità territoriale, si tratterà di tradurlo in concreti volumi abitativi (computabili) e volumi tecnici (non computabili), logge, porticati etc. Il motivo d'appello dev'essere pertanto accolto, e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, il ricorso respinto per questa parte.»

PIANIFICAZIONE --> ZONIZZAZIONE --> ZONA D

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4154 del 08/09/2015 - Relatore: Giuseppe Castiglia -
Presidente: Goffredo Zaccardi

Sintesi: È legittima la decisione amministrativa di correlare la possibilità di espandere l'attività di impresa a situazioni di fatto diverse, come la collocazione dell'area di proprietà in zona D o meno.

Estratto: «8. Per altro verso, la variante non esclude ogni sviluppo delle attività industriali, ma si propone di limitarlo e di orientarlo. D'altronde, lo stesso art. 41 Cost., che la società appellante invoca, non riconosce un diritto assoluto all'iniziativa economica privata, ma lo coordina con il rispetto di valori superindividuali, tra cui rientra di certo l'ambiente. Né nella decisione di piano si può cogliere una disparità di trattamento fra soggetti, nel senso che solo a taluni imprenditori sarebbe consentita un'espansione della propria attività. In disparte che la destinazione D dell'area in cui si trova lo stabilimento industriale dell'appellante ne consentirebbe un ampliamento di volume sia pure una tantum (l'affermazione del Comune

non è contestata dalla controparte), la disparità non sussiste, perché la possibilità di espandere l'attività di impresa è correlata a situazioni di fatto diverse (la collocazione dell'area di proprietà), apprezzate dal Comune con valutazione non sindacabile perché non manifestamente irrazionale.»

TAR VENETO, SEZIONE II n.283 del 05/03/2014 - Relatore: Giovanni Ricchiuto - Presidente: Rossella Scerbo

Sintesi: La scelta di prevedere nella zona industriale anche insediamenti commerciali costituisce espressione di una discrezionalità amministrativa, nell'ambito della quale sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude il sindacato del giudice amministrativo.

Estratto: «15. È infondato, anche il diciannovesimo motivo del ricorso principale nell'ambito del quale si sostiene il venire in essere di un eccesso di potere in considerazione del fatto che si sarebbe previsto nell'ambito di una zona classificata come industriale, accanto ad aziende manifatturiere, insediamenti di carattere commerciale, direzionale e ricettivo.15.1 Sul punto risulta dirimente constatare come la scelta di prevedere nella zona industriale anche insediamenti commerciali costituisce espressione di una discrezionalità amministrativa, nell'ambito della quale sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude il sindacato di questo Tribunale (per tutti si veda Consiglio di Stato sez. IV n. 3663/11 del 16/06/2011).È utile, infatti, ricordare come sul punto sia applicabile quel costante orientamento giurisprudenziale (da ultimo di veda T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 06-03-2013, n. 483) nella parte in cui ha sancito che..."le prescrizioni urbanistiche impartite nell'esercizio della potestà pianificatoria sono espressione di ampia discrezionalità nel definire la tipologia delle utilizzazioni delle singole parti del territorio e le scelte effettuate, e che riguardando il merito dell'azione amministrativa, non sono sindacabili, salvo che risultino incoerenti con l'impostazione di fondo dell'intervento pianificatorio o manifestamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio ovvero ancora affette da vizi macroscopici di logicità e razionalità riconducibili all'alveo dell'eccesso di potere".15.2 Nel caso di specie non ricorrono, infatti, i presupposti della manifesta irragionevolezza della scelta così posta in essere che, è utile ricordarlo, è stata posta in essere in conformità alle prescrizioni del PAT. 16. Ne consegue come non sussista il vizio di eccesso di potere sopra citato, circostanza quest'ultima che, unitamente a quanto sopra precisato, consente di respingere le censure contenute nell'intero ricorso principale.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.5442 del 04/10/2011 - Relatore: Andrea Migliozi - Presidente: Anna Leoni

Sintesi: L'impianto di lavaggio e selezione di inerti è un opificio produttivo-industriale che, in quanto tale, può trovare allocazione solo nelle aree a destinazione industriale produttiva (Zona D).

Estratto: «Vanno qui in linea prioritariamente logica qui richiamati alcuni principi giurisprudenziali più volte affermati in subiecta materia da questo Consiglio di Stato, secondo cui:le scelte urbanistiche sono connotate da un 'amplissima discrezionalità , sottratte al

sindacato di legittimità se non per palesi vizi di irragionevolezza (Sez. IV 9/7/2002 n.3817; idem 6/2/2002 n.664) , così come la scelta di destinare un'area ad uso agricolo risponde nell'ambito di un pianificazione omogenea del territorio comunale all'esigenza di salvaguardare la vocazione agricola delle aree stesse anche ai soli fini naturalistici (questa Sezione 27/7/2010 n.4920);la destinazione agricola impressa ad un suolo non risponde necessariamente all'esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione , dal momento che ben può essere concretamente volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni (cfr Sez. IV 18/1/2011 n.352).Ora , pur a fronte d una normativa comunale che ammette (vedi art.39 delle NTA) una limitata presenza in zona E3 di interventi edilizi(finalizzati comunque alla tutela del territorio agricolo), nella specie viene in rilievo un'opus (un impianto di lavaggio e selezione di inerti) che in ragione delle sue caratteristiche strutturali e alla sua concreta utilizzazione si appalesa del tutto inconciliabile con le finalità di una zona agricola (anche a voler considerare la sottozona E 3 residuale).In particolare, il manufatto che si intende realizzare per le opere a farsi (comprensivo delle aree ad esso pertinenti) è un opificio produttivo- industriale che, in quanto tale, potrebbe trovare allocazione solo in altre aree a ciò dedicate, quelle, appunto, a destinazione industriale produttiva (Zona D), in parti del territorio cioè vocate a tali scopi, dovendosi conclusivamente prendere atto della lapalissiana constatazione che un impianto di "lavaggio e selezione di inerti" (tale è l'espressa definizione delle opere data dalla stessa parte appellante in sede di richiesta di titolo ad aedificandum) per sua natura è distante anni luce dalla concezione di sfruttamento agricolo dell'area.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4505 del 27/07/2011 - Relatore: Andrea Migliozi -
Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi: L'impianto di frantumazione di sfridi derivanti da lavorazioni edilizie, nonché di deposito dei materiali prodotti, è un vero e proprio opificio produttivo che, in quanto tale, può e deve essere realizzato in zone a destinazione industriale e/o produttive (Zona D), in parti del territorio cioè specificatamente vocate ad ospitare tali tipologie di opere con i connessi usi.

Estratto: «La vicenda processuale che ne occupa trae origine dall'avvenuta adozione dal parte del Comune di Nerviano di due provvedimenti, l'uno, con cui è stata denegata la concessione in sanatoria chiesta per la costruzione di un impianto di frantumazione di sfridi derivanti da lavorazioni edilizie nonché di deposito dei materiali prodotti, l'altro di diffida ad esercitare l'attività di trattamento di inerti.La ragione fondamentale che ha indotto l'Amministrazione comunale ad assumere siffatte determinazioni (sulle quali si appuntano le critiche contenute in entrambe le impugnative) è rappresentata dal fatto che l'impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti inerti risulta posizionato in area, sita in via Campestre, località Villanova, identificata in catasto terreni al foglio 11 mapp.703,704,707 e 708, classificata in base al vigente Piano Regolatore Generale "all'esercizio dell'agricoltura". La Sezione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità o meno degli atti comunali oggetto di contenzioso, deve dirimere la questione centrale dell'intero contenzioso, che concerne la compatibilità o meno della struttura de qua con la destinazione agricola impressa urbanisticamente all'area sulla quale il manufatto insiste.Il Collegio ritiene di dover fornire al predetto quesito interpretativo una risposta di contenuto negativo, nel senso che la costruzione di un impianto del genere di

quello in discussione (frantumazione di sfridi edilizi e stoccaggio di inerti) non è ammissibile in relazione alla previsione di zona agricola impressa all'area dallo strumento urbanistico. Vanno in primo luogo qui richiamati alcuni orientamenti giurisprudenziali più volte espressi da questo Consiglio di Stato secondo cui : a) le scelte urbanistiche come fissate dall'Amministrazione comunale nel Piano Regolatore costituiscono valutazioni connotate da amplissima discrezionalità , sottratte al sindacato di legittimità salvo che non siano inficiate da errori di fatto abnormi ovvero da manifesta irragionevolezza (cfr Cons Stato Sezione IV 9/7/2002 n.3817; idem 6/2/2002 n.664) ; b) la scelta di classificare un 'area come destinata ad uso agricolo risponde, nell'ambito di una pianificazione omogenea del territorio comunale da effettuarsi a mezzo di una razionale applicazione delle tipologie di zona previste dalla normativa urbanistica, all'esigenza di salvaguardare la vocazione agricola di specifici ambiti territoriali ai fini di conservazione delle aree stesse anche ai fini naturalistici (cfr questa Sezione 27/7/2010 n.4920). Ciò precisato, sono ben noti al Collegio i principi più volte ribaditi sempre da questa Sezione (ex multis, cfr decisione del 18/1/2011 n.352) secondo i quali la prevista destinazione agricola di un suolo non deve rispondere necessariamente all'esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione (e quindi non essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno) mentre siffatta destinazione risulta concretamente volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni (in tal senso, decisione n.2166 del 2010), ma tali assunti interpretativi non valgono punto a far propendere (come invece propugnato da parte appellante) per l'ammissibilità della realizzazione e dell'esercizio di un impianto di frantumazione di inerti in zona agricola. Invero si è in presenza di un'opera che in ragione all'uso cui è preposta reca necessariamente caratteristiche strutturali e tipologiche del tutto inconciliabili con la destinazione agricola e tanto con riferimento non solo all'utilizzo concreto del suolo , ma alla naturale vocazione dei terreni, stante l'evidente compromissione a causa della presenza di un "opificio" delle finalità proprie di quella parte del territorio vocata e destinata a fini agricoli. D'altra parte se considera che uno degli scopi per cui non si ammette l'edificazione di tipo residenziale in aree agricole (se non in determinate eccezioni) è quello di evitare la cementificazione del territorio, a maggior ragione non si può consentire la realizzazione di un'opus che, quanto alle sue caratteristiche costruttive e di utilizzazione introduce un impatto negativo sul territorio ancor più marcato e devastante in ragione vuoi della tipologia edilizia vuoi dell'attività dell'opus vuoi dell'attività in esso esercitata. In realtà il manufatto, con le opere e le aree ad esso pertinenti, oggetto della chiesta sanatoria , è un vero e proprio opificio produttivo che, in quanto tale, può e deve essere realizzate in altre aree a ciò dedicate, quelle appunto destinazione industriale e/o produttive (Zona D), in parti del territorio cioè specificatamente vocate ad ospitare tali tipologie di opere con i connessi usi. Un avallo inconfutabile a tale assunto interpretativo viene peraltro fornito (ammesso che ce ne fosse stato bisogno) dal dato di dritto positivo rappresentato dalla legge Regione Lombardia 7 giugno 1980 n.93 recante norme in materia di edificazione nelle zone agricole , lì dove all'art.2 è previsto che nelle aree destinate dallo strumento urbanistico generale a zona agricola sono ammesse esclusivamente opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti, risultando ammesse anche strutture produttive come silos, serre, stalle, locali per la lavorazione di prodotti agricoli.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4243 del 13/07/2011 - Relatore: Umberto Realfonzo -
Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi: Nell'ambito della destinazione di un'area del territorio comunale a zona industriale non possono essere aprioristicamente ed astrattamente inibite particolari tipologie di insediamenti produttivi posto che una simile scelta di PRG non rientrerebbe nell'ambito della disciplina urbanistica, ma concreterebbe un illegittimo esercizio delle ben diverse funzioni di igiene pubblica da parte del Consiglio comunale, in luogo di altri soggetti istituzionalmente competenti.

Estratto: «se in molte realtà la progressiva scomparsa di aree non antropizzate rende la disposizione di non semplice applicazione pratica, nondimeno la norma implica non già un divieto assoluto di svolgere lavorazioni insalubri, ma impone la verifica caso per caso delle situazioni e delle condizioni perché esse si possano svolgere senza pregiudizio per la salute pubblica. In conseguenza, nell'ambito della destinazione di un'area del territorio comunale a zona industriale non possono essere aprioristicamente ed astrattamente inibite particolari tipologie di insediamenti produttivi posto che una simile scelta di PRG non rientrerebbe nell'ambito della disciplina urbanistica, ma concreterebbe un illegittimo esercizio delle ben diverse funzioni di igiene pubblica da parte del Consiglio comunale, in luogo di altri soggetti istituzionalmente competenti. Il PRG deve identificare le zone industriali nelle quali è astrattamente possibile l'insediamento di industrie insalubri di prima classe fermo restando che le sue emissioni siano autorizzabili e non siano concretamente incompatibili, sul piano del rischio di incidente rilevante, con quelli già esistenti. Il carattere dichiaratamente insalubre dell'impianto industriale, di per sé solo, non può costituire un motivo sufficiente per emettere – in sede di compatibilità urbanistica -- un parere negativo ai sensi dell'art. 7 secondo comma del cit. D.P.R. n. 203/1988, adottato senza procedere ad una istruttoria ed ad una valutazione in concreto di tutte le diverse problematiche di competenza comunale coinvolte dalla domanda, relative all'impatto territoriale per rumori e vibrazioni, fumi e vapori; ai profili paesistico e paesaggistici, alle conseguenze sul traffico, ed alle disponibilità idriche, ecc..»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.27675 del 20/12/2010 - Relatore: Anna Pappalardo -
Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi: L'amministrazione può discrezionalmente procedere alla ritenuta migliore organizzazione del suo territorio e non è tenuta ad esprimere le specifiche ragioni sulle scelte operate per il suolo di proprietà di parte ricorrente, anche se peggiorative della precedente destinazione, di tipo industriale.

Estratto: «Né la posizione della ricorrente può ritenersi così "qualificata", secondo i canoni che si sono su indicati, da poter giustificare una particolare e specifica valutazione da parte del Comune e la necessità di una specifica motivazione sulle ragioni che hanno condotto alla nuova scelta urbanistica. Non sussiste in primo luogo la lamentata violazione del principio di imparzialità e di buona amministrazione, in quanto il Comune resistente, come si è detto, poteva discrezionalmente procedere alla (ritenuta) migliore organizzazione del suo territorio e non era tenuto ad esprimere le specifiche ragioni sulle scelte operate per il suolo di proprietà di parte ricorrente anche se peggiorative della precedente destinazione (industriale). Né, sempre per quanto si è già indicato, l'amministrazione aveva il dovere di tenere in particolare considerazione gli interessi del ricorrente e operare quindi le sue scelte (motivandole) in ragione dell'affidamento vantato sulla precedente destinazione (industriale) del fondo di

proprietà . Ciò consente di ritenere infondato anche il motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per il difetto di motivazione nella scelta peggiorativa della precedente destinazione operata dall'amministrazione.»

TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.7992 del 28/06/2010 - Relatore: Nicola Maisano -
Presidente: Giorgio Giallombardo

Sintesi: Non può ritenersi irragionevole la scelta urbanistica di un'amministrazione che ritiene inopportuno incrementare lo sviluppo industriale di una zona del territorio, pur consentendo la permanenza degli opifici già realizzati in conformità alla previgente disciplina urbanistica.

Estratto: «Né tali scelte possono ritenersi in sé irrazionali ed irragionevoli, inficiandone la legittimità, ancor più a seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione del p.r.g., che ha mantenuto la destinazione urbanistica preesistente al complesso industriale dei ricorrenti. Infatti non può ritenersi irragionevole la scelta urbanistica di un'amministrazione che ritiene inopportuno incrementare lo sviluppo industriale di una zona del territorio, pur consentendo la permanenza degli opifici già realizzati in conformità alla previgente disciplina urbanistica»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4104 del 25/06/2010 - Relatore: Andrea Migliozi -
Presidente: Armando Pozzi

Sintesi: È illegittima la destinazione a zona D (industriale) di area in precedenza destinata alla coltivazione di vigneti di pregio qualora nella relazione allegata al P.R.G. si faccia riferimento alla finalità di tutela delle colture di pregio.

Estratto: «Passando allora al merito della questione giuridica sottesa alla vicenda , ineccepibili si rivelano le osservazioni del giudice di primo grado nel rilevare, del tutto correttamente ed esattamente, la illogicità delle previsioni recanti la destinazione industriale per il fondo del sig. Coati, in ragione dell'evidenziato contrasto con i criteri informativi recati nella relazione allegata al PRG, lì dove, in verità, ci si faceva carico, giustamente e condivisibilmente, della "salvaguardia delle aree agricole con particolare riferimento alle colture pregiate e specializzate della zona; ed è appena il caso di sottolineare come, per fatto notorio, la produzione di vini DOC Valpolicella e Recioto ben debba farsi rientrare nell'alveo delle colture di pregio. Il rilevato contrasto tra la scelta di imporre una improbabile ed inverisimile vocazione industriale e gli obiettivi fissati dallo stesso PRG non pare possa essere messo in dubbio e, al riguardo, peraltro, parte appellante in concreto non è riuscita ad addurre osservazioni e/o elementi di giudizio idonei a smentire l'assunto del giudice di primo grado, le cui prese conclusioni meritano perciò di essere pòiena, emte confermate.»

TAR VENETO, SEZIONE II n.2255 del 03/08/2009 - Relatore: Angelo Gabbricci - Presidente:
Giuseppe Di Nunzio

Sintesi: È legittimo destinare, all'interno della zona D, determinate aree a specifiche attività produttive, ove ciò non sia palesemente incongruo con le caratteristiche dei luoghi; pertanto, in un territorio che ha vaste aree impiegate nella produzione di prodotti agricoli, è conforme a ragionevolezza prevedere delle aree di lavorazione di tali prodotti.

Estratto: «8.1. Per vero, il ricorrente sostiene che la categoria D1 e la categoria D4 non possono essere che mere articolazioni interne dell'unica categoria industriale D: il transito dall'una all'altra, dovrebbe allora essere sempre possibile, pena l'illegittimità delle previsioni pianificatorie che, se ostative di un simile transito, introdurrebbero un indebito allargamento delle categorie funzionali delineate dal d.m. 1444/68.8.2. La tesi non può essere condivisa: come si è già osservato, il d.m. 1444/68 non preclude affatto l'introduzione di una sottozonizzazione, purché non vengano così eluse le previsioni in essa contenute in materia di standard, distanze, spazi, opere e così via.8.3. Di per sé, insomma, in alcun punto la disciplina di cui al d.m. 1444/68 vieta che si possano destinare determinate aree a specifiche attività produttive, ove ciò non sia palesemente incongruo con le caratteristiche dei luoghi. E certo non lo è prevedere delle aree di lavorazione di prodotti agricoli, in un territorio che ha vaste aree impiegate nella loro produzione: così, la z.t.o. D4 potrebbe al più ricondursi, in quanto diversa e distinta dalla D1, alla categoria dei vincoli conformativi (cfr. C.d.S., IV, 9 giugno 2008, n. 2837), per tali del tutto legittimi.»

PIANIFICAZIONE --> ZONIZZAZIONE --> ZONA E

TAR PIEMONTE, SEZIONE I n.38 del 10/01/2017 - Relatore: Silvana Bini - Presidente: Domenico Giordano

Sintesi: La destinazione agricola può essere impressa a tutte quelle aree che per collocazione, morfologia e qualità ambientale non sono utilizzabili per realizzare attrezzature agricole o qualsiasi altra opera di antropizzazione e possono quindi svolgere una funzione di riqualificazione ambientale, in relazione alla collocazione in posizione limitrofa alle aree urbanizzate.

Sintesi: L'assenza di vincolo preesistente non rende illogico né contraddittorio che un'area agricola sia considerata di protezione ambientale laddove vi siano connesse esigenze di governo del territorio quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni ovvero di assicurare la quota di valori naturalistici e ambientali necessari a compensare gli effetti dell'espansione dell'aggregato urbano.

Estratto: «2) Nella seconda censura la società ricorrente lamenta l'illegittimità della destinazione impressa all'area libera: l'area viene classificata come E1, agricola di protezione ambientale, ma per la collocazione non può essere agricola. È altresì errata la qualifica di area di interesse paesistico ambientale, perché non è mai stata oggetto di vincolo. Lamenta inoltre l'erroneità dell'affermazione contenuta nelle controdeduzioni comunali alle osservazioni, circa la mancata manifestazione da parte della società dell'interesse a costruire. Il motivo è infondato. Il richiamo al mancato utilizzo dell'area da parte della società è un dato di fatto riportato nelle controdeduzioni, che non costituisce una motivazione della scelta urbanistica, che è invece riportata puntualmente nell'art 19 della NTA "articolazione operativa del sistema

naturalistico ambientale ed agro forestale”, che prevede quale finalità la “conservazione del sistema ambientale”. La destinazione agricola può essere impressa a tutte quelle aree che per collocazione, morfologia e qualità ambientale non sono utilizzabili per realizzare attrezzature agricole o qualsiasi altra opera di antropizzazione e possono quindi svolgere una funzione di riqualificazione ambientale, in relazione alla collocazione in posizione limitrofa alle aree urbanizzate. Non risulta illogico né contraddittorio che l’area sia considerata agricola di protezione ambientale, pur in assenza di un vincolo preesistente, perché la destinazione a verde agricolo di un’area non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ma può giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni ovvero di assicurare la quota di valori naturalistici e ambientali necessari a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano (in tal senso T.A.R. Milano, sez. II, 30/09/2016, n. 1766). Non risulta quindi illogica la scelta di qualificare l’area come E1, per la sua collocazione, natura e conformazione, per le finalità di tutela ambientale sopra descritte.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.5334 del 16/12/2016 - Relatore: Silvestro Maria Russo - Presidente: Antonino Anastasi

Sintesi: Le restrizioni insediative introdotte sulle zone agricole, ragionevolmente intese a rafforzare le cautele in tema di edificazione in zona agricola, sono misure assunte all'intuibile scopo di evitare, in territori ad alta valenza paesistico-ambientale, sia interventi speculativi penalizzanti detta tutela, sia quelli del tutto estranei alla coltivazione dei fondi e preordinati a svolgere altri e non consentiti scopi abitativi.

Estratto: «3. – È infondata l’eccezione di difetto dell’interesse all’appello, che i sigg. G. propongono contro il gravame dell’Ente Parco. Invero, pare al Collegio che tanto l’eccezione, quanto il TAR muovano da un equivoco di fondo, forse indotto dalla scansione degli argomenti del provvedimento impugnato in primo grado, ossia che quest’ultimo deneghi il nulla-osta soltanto perché si tratta di interventi su un edificio condonato. In realtà, in aggiunta a tal aspetto, il diniego è stato disposto in quanto l’intervento stesso viola l’art. 18, c. 2, lett. g) delle NTA del piano del Parco. Si verifica così il caso, ben noto ed investigato in giurisprudenza, del provvedimento che si basa su una pluralità di ragioni, ciascuna di esse già atta a definire un assetto d’interessi e ad avere efficacia lesiva. Il citato art. 18, c. 2, lett. g) vieta le nuove edificazioni ed i «... cambi di destinazione d’uso per utilizzazioni extra-agricole...» ed è pacifico tra le parti che i sigg. G. hanno inteso realizzare una ristrutturazione del preesistente loro edificio, un tempo condonato, ma con cambio di destinazione della loro autorimessa ad un uso abitativo. Sicché sfugge al Collegio il senso dell’eccezione, poiché l’appello dell’Ente Parco s’incentra anche sulla non comprensione, da parte del TAR, della reale natura dell’intervento dei sigg. G.. Ma, pur ad accedere alla tesi di questi ultimi e del TAR, vi sarebbe pur sempre, in capo all’Ente Parco, uno specifico interesse al presente appello. A ben vedere e stante la peculiare delicatezza, se non la fragilità ambientale e paesaggistica dell’arcipelago toscano, non irrazionale o arbitraria si potrebbe dire la limitazione posta dalle NTA del piano del Parco agli interventi risanatori sui beni edilizi sanati e non costruiti ab origine lecitamente, specie se in area extra-urbana o agricola. È noto, infatti, che le restrizioni insediative introdotte sulle zone agricole, ragionevolmente intese a rafforzare le cautele in tema di edificazione in zona agricola, sono misure assunte all'intuibile scopo di evitare, in territori ad alta valenza

paesistico - ambientale, sia interventi speculativi penalizzanti detta tutela, sia quelli del tutto estranei alla coltivazione dei fondi e preordinati a svolgere altri e non consentiti scopi abitativi (arg. ex Cons. St., IV, 12 maggio 2016 n. 1917). Inoltre, stante la natura delle ristrutturazioni edilizie, non è sproporzionato il divieto di ristrutturazione per indurre l'uso delle altre forme di risanamento, recupero ed adeguamento (p. es., di tipo anti-sismico o contro il degrado idrogeologico) del patrimonio edilizio ex-abusivo. Tanto al fine di non accentuarne gli eventuali guasti sul territorio mediante l'indefinita dilatazione della consistenza di esso, si da creare un uso moderato del territorio.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2834 del 28/06/2016 - Relatore: Bernhard Lageder -
Presidente: Sergio Santoro

Sintesi: L'intervento edificatorio avente ad oggetto la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva non può essere qualificato come volto alla realizzazione di mere attrezzature turistiche accessorie e strumentali all'attività agricola.

Estratto: «In terzo luogo, il diniego correttamente è stato ritenuto legittimo dal T.a.r., in quanto: - il progetto di realizzazione di un villaggio turistico contrasta con le previsioni dell'art. 22 delle n.t.a. al p.r.g. del Comune di Reggio Calabria nel testo in vigore al momento dell'adozione degli atti impugnati – che, per la 'zona omogenea E (quale quella di ubicazione degli interventi de quibus), comprendente «le parti del territorio destinate ad usi agricoli, purché il frazionamento delle proprietà non le faccia comprendere tra le zone C» (comma 1), contempla, quali «destinazioni specifiche», «Fabbricati rurali per il ricovero e l'allevamento di animali, per il ricovero di macchine agricole, per la conservazione dei prodotti agricoli, concimaie, silos, fabbricati per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli» (comma 3) e, quali «destinazioni consentite», «Abitazioni rurali, e – su parere favorevole del Consiglio Comunale – industrie estrattive e cave, attrezzature sportive, turistiche e ricreative pubbliche e private, impianti tecnologici o servizi di interesse pubblico che richiedono localizzazioni isolate» (comma 4), stabilendo un indice edificatorio di mc/mq 0,03 per le costruzioni a destinazione residenziale (comma 7); - l'intervento all'esame non può essere qualificato come volto alla realizzazione di mere «attrezzature turistiche» accessorie e strumentali all'attività agricola, prevedendo per contro, alla luce delle risultanze della documentazione prodotta in giudizio, un intervento edificatorio avente ad oggetto la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva, da ritenersi incompatibile con le destinazioni specifiche ammesse dall'art. 22 della n.t.a. in zona omogenea E, peraltro connotata da un indice edificatorio alquanto ridotto, a prescindere dalla circostanza che manca il parere favorevole del consiglio comunale richiesto dal citato art. 22, costituente ragione autonomamente sufficiente a sorreggere l'esito negativo di cui al verbale della conferenza di servizi (che, come sopra ricordato, contiene un espresso richiamo all'art. 22 delle n.t.a.). A ciò si aggiunge che l'intervento in questione doveva comunque ritenersi precluso dalla disciplina di rango primario di cui al combinato disposto degli artt. 51, comma 3, 52, commi 2 e 4, e 73 l. urb. reg., quale vigente all'epoca dell'adozione degli atti impugnati, correttamente ricostruita nell'impugnata sentenza come ostativa all'ammissibilità di un intervento edificatorio quale quello in esame, in zona a destinazione agricola.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2897 del 28/06/2016 - Relatore: Silvestro Maria Russo -
Presidente: Goffredo Zaccardi

Sintesi: La destinazione a zona agricola, segnatamente quando riguardi aree libere e non sottratte ancora a tal primaria vocazione, ha già in sé una valenza conservativa dei vincoli naturalistici, sicché è corretto e non abbisogna di diffusa motivazione l'uso di una variante dichiaratamente destinata a tutelare l'ambiente, in quanto garantisce i valori sottesi all'art. 9 Cost. e secondo i noti canoni di ragionevolezza e proporzionalità, anche quando si risolve nell'imprimere ad un'area il connotato di zona agricola.

Sintesi: Costituisce una modalità legittima di programmazione dello sviluppo del territorio la variante al PRG che, al fine di meglio tutelare una parte del territorio comunale particolarmente rilevante per il suo pregio ambientale, storico o artistico, stabilisca talune restrizioni edificatorie e particolari salvaguardie della zona agricola: la funzione di questa è non solo di valorizzare l'attività agricola vera e propria, ma anche di garantire ai cittadini l'equilibrio delle condizioni di vivibilità, sì da assicurare loro quella quota di valori naturalistici necessaria a compensare gli effetti dell'espansione dell'aggregato urbano.

Estratto: «Non è vero che la variante stralcio fu adottata al solo scopo di adeguare il PRG alle prescrizioni di tutela poste dal PTP n. 9 Castelli Romani, in base al quale il loro terreno ricadde zona 4 –Zone agricole non compromesse con modesto valore paesaggistico, con possibilità di edificazione. Tale adozione avvenne piuttosto per fissare, da subito in sede urbanistica, talune regole di salvaguardia ambientale e paesaggistica nei territori più sensibili o meritevoli. E ciò prima ed indipendentemente dagli assetti recati dalla classificazione che il PTP avrebbe impresso al territorio di Frascati, poiché i valori della tutela erano stati negletti nel testo originario del PRG del 1967. Non irrazionale allora fu la scelta di detta variante, stabilita prima delle varianti speciali di recupero degli insediamenti abitativi condonati, di rispondere subito alla predette esigenze di tutela mercé l'adeguamento del PRG, intervenendo su quelle aree potenzialmente edificabili ma tuttora libere e non attuate e lasciando a siffatte varianti di recupero la funzione di assorbire le esigenze residenziali. In tal modo il Comune, senza con ciò sovrapporsi alla competenza regionale sui singoli PTP e sulla pianificazione territoriale generale, intese rifarsi al noto principio per cui la destinazione a zona agricola, segnatamente quando riguardi aree libere e non sottratte ancora a tal primaria vocazione, ha già in sé una valenza conservativa dei vincoli naturalistici. Sicché è corretto e non abbisogna di diffusa motivazione l'uso di una variante dichiaratamente destinata a tutelare l'ambiente, in quanto garantisce i valori sottesi all'art. 9 Cost. e secondo i noti canoni di ragionevolezza e proporzionalità, anche quando si risolve nell'imprimere ad un'area il connotato di zona agricola (arg. ex Cons. St., IV, 8 maggio 2000 n. 2639; id., 20 marzo 2001 n. 1674; id., 5 gennaio 2011 n. 24). Anzi, costituisce una modalità legittima di programmazione dello sviluppo del territorio la variante al PRG che, al fine di meglio tutelare una parte del territorio comunale particolarmente rilevante per il suo pregio ambientale, storico o artistico, stabilisca talune restrizioni edificatorie e particolari salvaguardie della zona agricola. La funzione di questa è non solo di valorizzare l'attività agricola vera e propria, ma anche di garantire ai cittadini l'equilibrio delle condizioni di vivibilità, sì da assicurare loro quella quota di valori naturalistici necessaria a compensare gli effetti dell'espansione dell'aggregato urbano (cfr. Cons. St., VI, 5 aprile 2013 n. 1882).»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.122 del 12/04/2016 - Relatore: Umberto Zuballi - Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi: Sull'area classificata come zona agricola non è consentita in alcun modo la collocazione a destinazione stabile di roulotte da adibire ad abitazione.

Estratto: «Rimane invece l'interesse di cui al primo ricorso, in quanto l'originario diniego di permesso a costruire riguardava una autorizzazione permanente e non temporanea come quella poi ottenuta. Il diniego peraltro era legittimo, in quanto emesso dal Comune sulla base della normativa dello strumento urbanistico comunale all'epoca vigente, che classificando l'area come zona agricola, non consentiva in alcun modo la collocazione a destinazione stabile delle due roulotte da adibire ad abitazione.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.1058 del 16/03/2016 - Relatore: Luigi Massimiliano Tarantino - Presidente: Alessandro Pajno

Sintesi: Non vi è assoluta incompatibilità tra la destinazione agricola di un'area e l'attività estrattiva.

Estratto: «13.5. Il quinto motivo di ricorso fa valere la presunta contrarietà dei provvedimenti impugnati con gli artt. 14 e 17 N.T.A. del Comune di Albettono. In ordine alla denunciata violazione del citato art. 14, non vi è assoluta incompatibilità tra la destinazione agricola di un'area e l'attività estrattiva (Cons. St., Sez. VI, 14 febbraio 2002, n. 872). Infatti, questo Consiglio ha avuto modo di chiarire che: "A norma dell'art. 8 L. reg. Veneto 7 settembre 1982 n. 44 è demandata ai Comuni interessati, ai fini della formazione del piano provinciale dell'attività di cava, l'individuazione delle aree con particolare vocazione agricola che vadano assoggettate a vincolo di interdizione da qualsiasi attività estrattiva; tuttavia, la mera destinazione agricola della zona non costituisce di per sé impedimento all'esplicazione dell'attività, in quanto, nelle zone non espressamente interdette, è vietato soltanto lo svolgimento dell'attività medesima in violazione del parametro prefissato" (Cons. St., Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945). Quanto, invece, alla paventata violazione dell'art. 17 N.T.A. del Comune di Albettono, deve rilevarsi che la norma regolamentare comunale non può intervenire nella materia de qua devoluta alla competenza regionale, in costanza di una norma, l'art. 13, l.r. Veneto n. 44/1982, secondo la quale: "Costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zona E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall'attività di cava ai sensi della presente legge". Va, infatti, in questa sede ribadito che, secondo quanto già chiarito dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria, n. 8/1991, gli strumenti urbanistici non possono disciplinare anche la materia estrattiva.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4716 del 13/10/2015 - Relatore: Andrea Migliozi - Presidente: Giorgio Giaccardi